

663 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n. _____

CONTRATTO

PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DIURNO PER MINORI"
AFFERENTE IL MACRO-AMBITO TERRITORIALE 1+3¹, DI
COMPETENZA DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E
BERSNTOL (CIG Z731DF92FA) PERIODO 01/04/2017 –
31/05/2017.

L'anno duemiladiciassette (2017), addì _____ (____) del mese di
_____ (__) nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
in Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4

tra

la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine
Valsugana Piazza Gavazzi, 4 C.F. P.IVA 02143860225 nella persona
della Responsabile del Servizio socio-assistenziale Dott.ssa
Francesca Carneri nata a Borgo Valsugana (TN) il 04.02.1971 C.F.
CRNFNC71B44B006N, domiciliata per la carica in Pergine
Valsugana (TN), presso la sede legale della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA
02143860225, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente
atto in qualità di Responsabile del Servizio socio-Assistenziale della
Comunità Alta Valsugana e Bersntol

e

¹ Per "macro ambito territoriale 1+3" si intende il territorio di competenza dei seguenti Comuni: Pergine, Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina

l'Associazione Provinciale per minori APPM Onlus, qui rappresentata nella persona di Mario Magnani, nato a Taio (TN) il 21.091949, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Provinciale per minori APPM Onlus con sede legale in Via Zambra, 11– 38121 Trento P.IVA 01437380221 C.F. 80013110228;

Premesso che:

con atto di indirizzo – delibera a contrarre n. 28 dd 20/03/2017, il Comitato Esecutivo ha disposto di procedere ad assegnare l'incarico di gestione del servizio "Centro diurno per minori" afferente l'ambito territoriale 1+3, di competenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2 e 3 della L.P. 23/1990;

con determinazione n. _____ dd. _____ è stata approvata la proposta relativa all'affidamento in gestione del servizio "Centro diurno per minori" afferente l'ambito territoriale 1+3, di competenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (CIG Z731DF92FA) per il periodo 01/04/2017 – 31/05/2017 acclarante il costo di € 32.000,00.=.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominata "Comunità", affida all'Associazione Provinciale per i Minori Onlus con sede legale a Trento in via Zambra n. 11- Codice fiscale

80013110228 - Partita IVA 01437380221, di seguito denominata "Soggetto affidatario", che accetta, la gestione del "CENTRO DIURNO PER MINORI", tipologia 1.1 del "Catalogo delle Tipologie di Servizio della Provincia Autonoma di Trento", approvato con deliberazione della Giunta provinciale 08 febbraio 2002 n. 199, per il macro ambito territoriale 1+3 per il periodo 01/04/2017 – 31/05/2017, secondo i criteri e nei termini di cui al presente contratto.

Gli interventi devono essere attuati in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *"Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento"*, Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*, nonché dalla normativa vigente nel corso di validità del presente contratto.

Art. 2

Destinatari degli interventi

Il CENTRO DIURNO PER MINORI si rivolge a minori dai 6 ai 18 anni residenti nei Comuni di Pergine, Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina, appartenenti a famiglie che a causa di difficoltà a provvedere autonomamente e pienamente ai bisogni del figlio necessitano di sostegno per affrontare i problemi evolutivi connessi all'età.

Art. 3

Finalità

Le finalità del CENTRO DIURNO PER MINORI consistono nell'integrare la famiglia nello svolgimento della sua funzione educativa; offrire appoggio nella vita quotidiana; favorire un processo di identificazione con figure adulte significative; agevolare lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale del minore; assicurare un supporto educativo per le attività scolastiche e ludiche; collaborare con le scuole primarie di primo e secondo grado, nonché con gli Istituti superiori/enti formativi per progetti, in collaborazione con il Servizio Sociale, volti al recupero di alunni-studenti a rischio di abbandono scolastico.

Art. 4

Azioni

Il Soggetto affidatario si impegna a svolgere attività educative in stretto collegamento con il Servizio Sociale territoriale e con gli obiettivi del Piano Sociale, finalizzate a far superare le difficoltà scolastiche e supportare la famiglia nelle proprie funzioni educative. Il soggetto affidatario in particolare si impegna a svolgere attività di sostegno scolastico in collaborazione con i genitori degli utenti, gli istituti scolastici e altre agenzie educative. Si impegna inoltre a rafforzare le potenzialità individuali dei destinatari degli interventi coinvolgendoli in attività e progetti, elaborati anche in connessione con altri soggetti operanti sul territorio (istituti scolastici, altri Centri Giovani, Centri Diurni, altre realtà associative locali, enti di promozione sportiva; realtà espressive del tessuto sociale del territorio...).

Art. 5

Modalità operative

Per ciascun minore destinatario dei servizi del CENTRO DIURNO, il soggetto affidatario predispone, in condivisione con il Servizio Sociale territoriale, un Progetto Educativo Individualizzato. Garantisce inoltre un periodico contatto con la famiglia di appartenenza. In particolari situazioni concordate con il Servizio Sociale territoriale le attività previste nel progetto individualizzato possono essere svolte anche presso il domicilio del minore (IDE) o sul territorio.

Le attività del CENTRO DIURNO PER MINORI sono tarate sulle aspirazioni e propensioni dei ragazzi frequentanti e possono essere svolte sia per piccoli gruppi, in relazione alle diverse fasce di età, che per bisogni omogenei, promuovendo il protagonismo dei ragazzi nella progettazione delle stesse.

Art. 6

Modalità di accesso

Per i destinatari del CENTRO DIURNO l'accesso è su segnalazione del Servizio Sociale territoriale.

Art. 7

Orari

Gli orari di attività del CENTRO DIURNO PER MINORI sono stabiliti dal soggetto affidatario con il Servizio Socio-assistenziale della Comunità, tenendo conto dei criteri sotto esplicitati.

La struttura è aperta all'utenza almeno 5 giorni su 7, per almeno 5 ore al giorno. In relazione ai bisogni dei minori e delle famiglie del territorio, alla possibile fruibilità dei frequentatori ed alla tipologia delle attività proposte, il servizio può essere organizzato su 6 giorni, comprendendo anche l'apertura del sabato e l'allargamento dell'orario giornaliero. Il servizio è comunque attivo tutti i pomeriggi dei giorni feriali e può essere ampliato (la sera, il mattino o nei giorni festivi).

Detti orari sono pubblicizzati dal soggetto affidatario nei modi utili per la loro puntuale conoscenza da parte dei minori e delle loro famiglie.

Le modifiche di orario e gli eventuali periodi di sospensione delle attività devono essere condivise con il Servizio Socio-assistenziale della Comunità, comunicate con congruo anticipo in forma scritta al Responsabile del Servizio Socio-assistenziale della Comunità, ai Comuni afferenti all'ambito territoriale di competenza e rese note agli utenti e famiglie.

Art. 8

Obbligo di riservatezza

I dati e le informazioni raccolte rispetto ai soggetti frequentanti costituiscono fonte di rilevazione fondamentale ai fini dell'analisi dei bisogni relativamente alla popolazione minorile del territorio.

Tutti i dati rilevati in rapporto alle attività di cui al presente contratto restano di esclusiva proprietà e in disponibilità della Comunità.

Il soggetto affidatario garantisce la riservatezza delle informazioni/dati relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni

oggetto del presente contratto. Si impegna altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii. Su richiesta della Comunità, il soggetto affidatario dovrà presentare alla Comunità stessa una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati.

Art. 9

Personale

L'ente affidatario assicura personale educativo, di coordinamento e di direzione con professionalità ed in numero adeguato a garantire il regolare e qualificato svolgimento delle attività previste nel presente contratto. In particolare, per assicurare il coinvolgimento del territorio è data priorità a personale con capacità e propensioni personali specifiche di animazione e di facilitazione.

Per le attività oggetto del presente contratto, il Soggetto affidatario nomina nella persona del/la sign./ra ***, il/la **Referente tecnico-organizzativo (RTO)**, al/la quale è affidato il coordinamento generale dei servizi erogati e che rappresenterà per la medesima la principale figura di riferimento organizzativo.

L'eventuale sostituzione anche temporanea, deve essere immediatamente segnalata alla Comunità con apposita comunicazione scritta.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio del contratto il Soggetto affidatario invia alla Comunità l'elenco nominativo, sottoscritto dal

Legale rappresentante, del personale impiegato nelle attività oggetto del presente contratto, riportante per ciascuna persona:

- cognome e nome;
- comune e data di nascita;
- comune di residenza;
- tipo di rapporto con il Soggetto affidatario e data di inizio del rapporto;
- qualifica e/o esperienza professionale;
- mansioni espletate.

Il soggetto affidatario si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione nel personale impiegato.

Il Soggetto affidatario rispetta per il proprio personale incaricato gli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in rapporto alla mancata osservanza di quanto sopra; assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica e sicurezza del lavoro e risponde di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza della gestione dei servizi; realizza iniziative di aggiornamento e di qualificazione del personale

che saranno comunicate alla Comunità nella relazione finale prevista nell'art. 12 e assicura la supervisione tecnica agli operatori.

La Comunità si riserva la facoltà di controllare l'assolvimento da parte del soggetto affidatario degli impegni di cui sopra ed a tal fine potrà richiedere in qualsiasi momento alla stessa tutta la documentazione necessaria.

Art. 10

Formazione ed aggiornamento del personale

Il Soggetto affidatario s'impegna, nell'arco di durata del presente contratto, ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale.

Il soggetto affidatario assicura in particolare, nei confronti dei propri dipendenti/incaricati, la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 11

Spazi, attrezzature, beni di consumo

La sede principale di svolgimento delle attività del CENTRO DIURNO è messa a disposizione dalla Comunità negli spazi siti in via 3 Novembre, 38 Pergine Valsugana.

Art. 12

Relazione finale

In ordine alla documentazione dell'attività oggetto del presente contratto il Soggetto affidatario è tenuto inoltre a predisporre e presentare alla Comunità, entro un mese dal termine del presente

contratto, una relazione sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti. Detta relazione dovrà riportare nello specifico:

- lo stato di attuazione dei servizi affidati;
- elementi di criticità;
- possibile sviluppo quali-quantitativo;
- le attività di formazione ed aggiornamento organizzate ai sensi dell'art. 10 del presente contratto;
- i dati statistici sulla tipologia dell'utenza, con relative osservazioni ed analisi.

Il pagamento del corrispettivo relativo al mese di maggio sarà subordinato alla presentazione della relazione finale.

Art. 13

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Il Soggetto affidatario è tenuto in solido, con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità. Lo stesso s'impegna a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Nell'ambito dell'attività oggetto del presente atto il Soggetto affidatario potrà venire a conoscenza e trattare dati personali,

sensibili e giudiziari relativi agli utenti del Servizio socio-assistenziale.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nel presente contratto e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del Centro Diurno per minori.

Il Soggetto affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rimanda anche alla specifica nomina del Soggetto affidatario a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità.

Art. 14

Responsabilità e copertura assicurativa

E' fatto obbligo al Soggetto affidatario garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza con primaria compagnia di assicurazione:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi² (RCT), con vincolo a favore della Comunità con primaria compagnia di assicurazioni, con i seguenti massimali minimi: euro 5.000.000,00

² il riconoscimento della qualifica di *terzo* è prevista verso tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività del Soggetto affidatario, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività;

(cinque milioni,00) per ogni sinistro con il limite di euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00) per ogni persona che abbia subito danni e di euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00) per danni a cose e animali qualunque ne sia il numero, anche appartenenti a più persone. Tale polizza dovrà contenere specificatamente l'indicazione che fra le "persone" si intendono compresi i lavoratori presenti negli edifici sede degli impianti oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà inoltre avere durata assicurativa pari alla durata del contratto.

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO), con vincolo a favore della Comunità con primaria compagnia di assicurazioni, con massimale minimo non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente. La copertura deve includere le azioni di rivalsa esperibili dall'INAIL e dall'INPS e le richieste di risarcimento esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa; deve inoltre contenere condizioni aggiuntive per l'estensione della copertura alle malattie professionali.

Il Soggetto affidatario dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della struttura competente copia della polizza di cui al presente articolo e periodicamente verranno presentati i cedolini attestanti l'avvenuto rinnovo delle assicurazioni in oggetto.

Art. 15

Subaffidamento

E' fatto divieto assoluto di subaffidare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente contratto, come pure è vietata la cessione del presente contratto.

Art. 16

Controlli e verifiche

La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal Soggetto affidatario, con particolare riguardo alla qualità dei servizi prestati ed al rispetto degli impegni assunti ed alle modalità operative attuate, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni assunti.

La Comunità si riserva inoltre la facoltà:

- di controllare l'assolvimento dell'impegno del Soggetto affidatario a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e le prescrizioni di natura igienico – sanitaria di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere in ogni momento al Soggetto affidatario tutta la documentazione necessaria;
- di verificare a mezzo di propri incaricati e con propri strumenti, il grado di soddisfazione dell'utenza in ordine al servizio erogato.

Art. 17

Corrispettivi

Il corrispettivo dovuto all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è stabilito nell'importo di euro 32.000,00

omnicomprensivi (diconsi euro trentaduemila virgola 00) IVA esente per il periodo 01/04/2017– 31/05/2017 per il pieno e perfetto adempimento di quanto previsto dal presente contratto.

Art. 18

Modalità di pagamento

Il soggetto affidatario emetterà mensilmente nei confronti della Comunità, regolare fattura in formato elettronico di importo pari a metà del corrispettivo indicato al precedente art. 17, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate. L'ultima rata, sarà erogata, previa presentazione di regolare fattura, e della relazione finale prevista nell'art. 12 del presente contratto. La Comunità provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, attestata dal protocollo dell'Ente, salvo non vi siano in atto contestazioni. Il pagamento si intenderà effettuato con l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Art. 19

Controversie - Penali

Ove si verificano inadempienze da parte del Soggetto affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Comunità delle penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente contratto. Le penalità saranno precedute da contestazione dell'inadempienza, alla quale il Soggetto affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione inviata.

Trascorsi i 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli addebiti senza notifica di controdeduzioni da parte del Soggetto affidatario, la Comunità si riserva di applicare direttamente la penale stabilita.

Si procederà al recupero della penalità mediante apposito versamento da attuarsi da parte del Soggetto affidatario o, in caso di mancato versamento, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze. Sono pertanto definiti tre livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell'entità economica dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita come di seguito indicato:

- per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale da euro 50,00 (cinquanta/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo del presente contratto;
- per ogni contestazione di non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni: penale da euro 100,00 (cento/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo del presente contratto;
- mancato invio della relazione finale di cui all'art. 12: penale pari ad euro 300,00 (trecento/00).

Nel caso in cui l'importo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, la Comunità procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del maggiore danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 20

Cause di risoluzione – Recesso

E' facoltà della Comunità recedere tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Soggetto affidatario, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.

La Comunità ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione al Soggetto affidatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora svolte.

Il presente contratto potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento del Soggetto affidatario, tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni da parte della Comunità;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Comunità per oltre sei mesi rispetto al termine fissato;

- violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol", approvato con deliberazione della Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 191 di data 30.12.2014;
- violazione degli obblighi di condotta previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2017-2019, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 dd. 30/01/2017, per quanto compatibili.

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

La Comunità può inoltre recedere dal presente contratto nel caso in cui il Soggetto affidatario dovesse perdere il possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

Il contratto si intende sotto condizione risolutiva e pertanto, qualora venisse riscontrata causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, nonché venisse accertata la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, la Comunità recederà dal contratto ai sensi dell'articolo 92 del citato D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausola risolutiva

espressa le inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio.

Il Soggetto affidatario non può sospendere o ritardare i servizi di cui al presente contratto con propria decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Comunità.

La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale del Soggetto affidatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto. In tale ipotesi restano a carico del Soggetto affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 21

Durata

Il presente contratto ha la validità di 2 (due) mesi, a decorrere dal **01/04/2017** e fino al **31/05/2017**, fatta salva la possibilità di recesso di cui all'art. 20.

Art. 22

Garanzia fidejussoria

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario dovrà stipulare apposita garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria (rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995 n. 175) e relativa alla costituzione di un deposito cauzionale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto riferito alla durata del medesimo, a garanzia degli obblighi assunti.

La cauzione resta vincolata fino allo svincolo operato dalla Comunità in seguito alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto oltre a quanto espressamente previsto all'art. 19.

Qualora il Soggetto affidatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Comunità o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione del contratto medesimo ai sensi della normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), la Comunità procederà ad incamerare garanzia fidejussoria provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa del Soggetto affidatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 23

Spese contrattuali, imposte, tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto nessuna esclusa sono a carico del soggetto affidatario.

Art. 24

Registrazione

Il presente contratto è scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1968, n. 131

Art. 25

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 – e ss.mm. e ii.

A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità entro 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 citato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.

La Comunità ha acquisito per il presente contratto il codice CIG Z731DF92FA. In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili del soggetto affidatario sia cartacei che informativi riguardanti l'attività oggetto del contratto.

LA RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

SERVIZIO SOCIO-

ASSOCIAZIONE

ASSISTENZIALE

A.P.P.M. - ONLUS

dott.ssa Francesca Carneri

dott. Mario Magnani